

COMUNICATO 11 febbraio 2026

Le fasce stipendiali dei Ricercatori e Tecnologi: la Cassazione conferma la posizione della FGU-DR-ANPRI

Con la sentenza n. 1004/2026, pubblicata il 18 gennaio 2026 (in calce il frontespizio) la Corte Suprema di Cassazione (sez. Lavoro), ha confermato in modo inequivocabile l'interpretazione sostenuta da FGU-DR-ANPRI in merito al presunto diritto di passare di fascia stipendiale con un anno di anticipo rispetto a quanto attuato dagli Enti.

Nei nostri comunicati del 17 luglio 2025 e del 23 ottobre 2025, si affermava infatti che:

- il passaggio alla fascia successiva avviene solo al termine del periodo previsto dal CCNL e di conseguenza non esiste alcun diritto all'anticipo della fascia stipendiale;
- le interpretazioni che proponevano un anticipo di un anno erano giuridicamente infondate.

La sentenza della Cassazione, benché relativa alle fasce stipendiali dei docenti di Scuola, ha confermato integralmente questa impostazione rigorosa del tempo contrattuale, e cioè che i diritti economici maturano per "anni compiuti" e non per "anni iniziati".

In particolare, la sentenza cita:

- «...la fascia stipendiale successiva sarebbe stata acquisita [...] al 29° giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata dell'anno ivi indicato».
- «...il periodo compreso fra il compimento del 24° mese [...] non può essere collocato nella fascia stipendiale successiva alla prima, essendo questa riservata a coloro che possano vantare un'anzianità triennale».
- «...il passaggio avviene al termine e non all'inizio dei periodi indicati».

La FGU-DR-ANPRI aveva sostenuto questa interpretazione, anche in aperto contrasto con le iniziative promosse da altre sigle sindacali, con l'esclusivo intento di tutelare il personale dai rischi di contenziosi destinati all'insuccesso.

Ribadiamo che la serietà dell'azione sindacale non si misura con le firme raccolte in calce a un ricorso, ma con la responsabilità delle scelte sempre a tutela degli iscritti e del personale tutto.

Dopo questa sentenza si rafforza ancora di più il nostro consiglio, già fornito con il Comunicato dello scorso ottobre, di limitarsi ad inviare al proprio Ente solo una lettera di messa in mora e di non intraprendere al momento alcuna azione legale nei confronti dell'Ente.

La Segreteria Nazionale di FGU Dipartimento Ricerca

1) [Le fasce stipendiali dei Ricercatori e Tecnologi: facciamo chiarezza](#)

2) [Passaggio anticipato alle fasce stipendiali superiori dei Ricercatori e Tecnologi: la FGU-DR-ANPRI ribadisce la propria posizione e fornisce ulteriori chiarimenti.](#)

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere -
Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -
Dott. MARIA LAVINIA BUONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14270-2024 proposto da:

CABRAS ANGELINA, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIOVANNI CAMPUS;

- ricorrente -

contro

2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO
3979 SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 165/2023 della CORTE D'APPELLO DI
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il
15/12/2023 R.G.N. 115/2022;

Numero registro generale 14270/2024

Numero sezionale 3979/2025

Numero di raccolta generale 1004/2026

Data pubblicazione 18/01/2026

Oggetto

RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO

R.G.N. 14270/2024

Cron.

Rep.

Ud. 01/10/2025

PU

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02ed84c - Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 77bbd3f64159122b

